


Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità'

Prot. n. 0007214 / P

Data 03/03/2022

Class SPS-SANUMA-PRE

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria	salute@certregione.fvg.it prevenzionealimentisalute@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5559 I - 34123 Trieste, Riva Sauro 8

Trieste, 03 marzo 2022

Spett.le Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani
(SNAMI) Presidenza Regionale FVG

PEC: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

e per conoscenza

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
della Regione Friuli Venezia Giulia

PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

PEC: asugi@certsanita.fvg.it

PEC: asufc@certsanita.fvg.it

Al Ministero della Salute

Direzione generale della programmazione sanitaria

PEC: dgprev@postacert.sanita.it

Al Vicepresidente della Regione Autonoma
del Friuli Venezia Giulia

PEC: assessorosalute@certregione.fvg.it

Alla Federazione Nazionale degli ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
FNOMCeO FVG

PEC: segreteria@pec.fnomceo.it

Trasmessa a mezzo PEC

Oggetto: certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti COVID -19. Art. 4, comma 2, D.L. 44 del 01.04.2021 (come modificato dal D.L. n. 172/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 3/2022) – Risccontro Vs note prot. n. 3770 dd. 7.02.2022 e prot. n. 4535 dd. 14.02.2022.

Preso atto di quanto comunicato con le note indicate in oggetto e con cui Codesto Spettabile Sindacato ha manifestato dubbi circa la corretta interpretazione dell'art. 4, comma 2, del Decreto legge n. 44 del 1° aprile 2021, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", come sostituito, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 2022, n. 3, entrata in vigore in data 26 gennaio u.s., nonché delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. dd. 04.02.2022 di "Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19";

Visto il citato art. 4, comma 2, del D.L. n. 44/2021, nella formulazione ad oggi vigente, ai sensi del quale "Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche

Struttura competente: Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria / pec: salute@certregione.fvg.it
Responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei Responsabili dell'istruttoria: dott. Andrea Ticali andrea.ticali@regione.fvg.it dott.
Barbara Alessandrini barbara.alessandrini@regione.fvg.it Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli
artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale
salute, politiche sociali e disabilità

documentate, **attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita”;

Ritenuto che, sulla base di una interpretazione meramente letterale della disposizione *ut supra* richiamata, il Medico curante di Medicina Generale viene, ad opera del legislatore nazionale, equiparato *tout court* al medico vaccinatore e, un tanto, si evince espressamente dall'utilizzo dell'espressione “ovvero” utilizzata nella formulazione normativa con il significato di “*oppure*”;

Considerato che la suddetta interpretazione risulta avvalorata da quanto emerge nell'ambito dei lavori preparatori alla legge n. 3/2022; infatti nel resoconto della seduta n. 394 dd. 12.01.2022 si precisa palesemente che “*l'esenzione per motivi di salute dalla somministrazione del vaccino possa essere accordata solo dal proprio medico di medicina generale oppure dal medico vaccinatore (emendamento 1.12 (testo 2))*”;

Visto il D.P.C.M. dd. 04.02.2022 di “*Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19*” che, all'art. 1, lett. q), definisce i “*MMG/PLS*” come “*i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN*”;

Visto e considerato, altresì, che l'art. 5, comma 2, del citato D.P.C.M. attribuisce anche ai medici di medicina generale, al pari delle altre figure professionali espressamente indicate, il compito di implementare il Sistema tessera sanitaria con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

Considerato che le disposizioni contenute nel D.P.C.M. dd. 04.02.2022, quale fonte normativa di rango secondario, non possono, nemmeno a livello interpretativo, porsi in contrasto con le fonti di rango primario tra le quali rientra la legge n. 3/2022 e che, pertanto, le stesse devono essere interpretate in coerenza con il dettato normativo voluto dal legislatore nazionale;

Ritenuto che, in assenza di successivi interventi normativi, anche volti a fornire interpretazioni autentiche della disposizione in oggetto, da parte del legislatore nazionale e/o di diverse indicazioni da parte del Ministero della Salute, la scrivente Amministrazione regionale non può che ribadire quanto già comunicato con la precedente nota prot. n. 3264 dd. 01.02.2022 con cui è stata rettificata la precedente nota prot. n. 2327 dd. 27.01.2022, alla luce della novella legislativa di cui alla legge n. 3/2022.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Dott. Manlio Palei

(firmato digitalmente)